

STATUTO

Ingegneria Senza Frontiere - Pisa ODV

Art. 1: Denominazione, sede e durata

E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 1171 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: Ingegneria Senza Frontiere – Pisa ODV, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Pisa e con durata illimitata.

Art. 2: Scopo, finalità e attività

L'associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (come da art.5 comma 1 lettera e del Codice del Terzo Settore);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (come da art.5 comma 1 lettera h del Codice del Terzo Settore);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (come da art.5 comma 1 lettera n del Codice del Terzo Settore);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (come da art.5 comma 1 lettera v del Codice del Terzo Settore);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (come da art.5 comma 1 lettera w del Codice del Terzo Settore)

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (come da art.5 comma 1 lettera r del Codice del Terzo Settore);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (come da art.5 comma 1 lettera f del Codice del Terzo Settore);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (come da art.5 comma 1 lettera s del Codice del Terzo Settore);

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici. Tutte le attività intraprese dall'associazione sono finalizzate, in particolare: all'apprendimento, l'approfondimento e lo sviluppo di strumenti e tecniche appropriate, volte alla promozione dell'autosviluppo delle comunità locali nel rispetto e valorizzazione della cultura e della identità di ciascuna comunità, nonché nel rispetto delle necessità delle future generazioni e degli ecosistemi; alla promozione dello scambio culturale con i soggetti interessati, che appartengono sia alle realtà territoriali dove l'organizzazione nasce sia a quelle in cui intende operare; alla promozione di iniziative volte alla diffusione e alla discussione delle esperienze maturate, anche mediante attività di formazione, nonché volte allo scambio di tecnologie, informazioni, opere, servizi, prodotti e materiali per lo sviluppo umano.

L'associazione si rivolge a tutti coloro che desiderino collaborare al raggiungimento delle sue finalità. In particolare l'associazione si rende disponibile alla progettazione, alla realizzazione, alla verifica di opere e servizi in collaborazione con i soggetti coinvolti; L'associazione intende svolgere attività di ricerca scientifica e tecnologica mediante: sviluppo di tesi di laurea e dottorato; partecipazione a programmi di ricerca nell'ambito delle finalità dell'organizzazione; promozione ed organizzazione di corsi di formazione scolastica, professionale e per disoccupati o sottoccupati e persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari; promozione di aggiornamenti, master, conferenze, seminari, laboratori e istituzione di borse di studio per la realizzazione di tesi di laurea e dottorato sui temi pertinenti alle finalità dell'organizzazione. L'associazione si propone di svolgere attività editoriali a scopo divulgativo inerenti alle proprie attività promuovere attività culturali e ricreative allo scopo di favorire la conoscenza, lo scambio e l'arricchimento informativo e relazionale fra culture diverse.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Coordinamento, che è l'organo di amministrazione dell'associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di

interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3: Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Coordinamento, che è l'organo di amministrazione dell'associazione, una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, la *Carta dei Principi* comune a tutte le associazioni facenti parte dell'associazione denominata *Ingegneria Senza Frontiere - Italia*, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Coordinamento delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Coordinamento, nel libro degli associati.

Il Coordinamento deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Coordinamento, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4: Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, la Carta dei Principi e gli eventuali Regolamenti interni, impegnandosi a non prender parte ad alcuna iniziativa o progetto che sia contrario agli ideali di eticità, cooperazione, pace e fratellanza tra i popoli, pena l'immediata cessazione di appartenenza all'associazione, come previsto dall'articolo 5.
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 5: Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Coordinamento, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6: Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Coordinamento, che è l'organo di amministrazione dell'associazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Tutte le cariche sono onorifiche. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7: Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

La partecipazione all'Assemblea è possibile anche per via elettronica, e il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega, scritta e firmata, da far pervenire preventivamente al segretario, che provvederà ad allegarla al verbale dell'adunanza. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

Il Presidente convoca l'assemblea mediante comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax o e-mail), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo email risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e nell'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- eleggere il Presidente;
- eleggere il Vicepresidente;
- eleggere il Segretario;
- eleggere il Tesoriere;
- eleggere i membri del Coordinamento;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti;
- discutere e decidere in merito ad ogni questione sollevata dagli Organi dell'associazione e dai soci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 8: Coordinamento

Il Coordinamento, che è l'organo di amministrazione dell'associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Coordinamento tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- determinare il programma delle attività in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- sottoporre all'attenzione dell'assemblea eventuali questioni rilevanti o controverse.

Il Coordinamento è eletto dall'assemblea ed è composto da 7 soci membri. Esso può cooptare altri 4 membri, in qualità di esperti. Tutti i coordinatori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Coordinamento è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Coordinamento designato dai presenti. Il Coordinamento si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 1 volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Coordinamento è validamente costituito qualora siano presenti almeno 4 componenti. Il Coordinamento è validamente costituito, anche in assenza delle formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 5 giorni mediante comunicazione scritta.

Le deliberazioni del Coordinamento sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9: Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente fa parte del Coordinamento ed è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Coordinamento e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Coordinamento, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Coordinamento, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza o di impedimento, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, o in assenza di quest'ultimo, da un componente del Coordinamento su designazione dell'Assemblea. (O DEL COORDINAMENTO STESSO)

Art. 10: Vicepresidente

Il Vicepresidente fa parte dal Coordinamento e viene eletto dall'Assemblea.

In caso di assenza e di impedimento, assume le veci del Presidente senza limitazioni.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del presente statuto e qualora non ottemperi alle sue attribuzioni, su decisione dell'Assemblea.

Art. 11: Segretario

Il Segretario fa parte dal Coordinamento e viene eletto dall'Assemblea.

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei libri associativi;
- provvede al disbrigo della corrispondenza.

Art. 12: Tesoriere

Il Tesoriere fa parte dal Coordinamento e viene eletto dall'Assemblea.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Coordinamento entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Coordinamento entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Coordinamento.

Art. 13: Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono rigorosamente gratuite. Esse hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

I Coordinatori dimissionari saranno sostituiti su chiamata del Coordinamento con i primi dei non eletti dell'ultima elezione, che durano in carica per il resto del tempo previsto.

Art. 14: Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15: Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16: Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione, per il miglior raggiungimento delle finalità, potrà possedere, gestire e disporre a vario titolo (affitto, locazione, comodato, vendita, donazione, successione ed ogni altro titolo legislativo riferito alla normativa nazionale e internazionale, ritenendosi l'elenco puramente esemplificativo e non esaustivo) di beni mobili, immobili e attrezzature.

Art. 17: Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Coordinamento, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Coordinamento documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 18: Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Segretario;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro dei verbali dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario;
- libro dei verbali del Coordinamento, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: tramite richiesta scritta al segretario o consultandoli direttamente tramite gli strumenti informatici propri dell'Associazione.

Art. 19: Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Coordinamento: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 20: Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea deve quindi riunirsi in ulteriore seduta straordinaria, a distanza di almeno quindici giorni dalla presentazione della proposta, per deliberare.

Art. 20: Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo¹ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21: Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto

previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.